GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXIV — **Roma — Venerdì, 28 dicembre 1923** — **Numero 304**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

S. M. il Re ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne il signor Ahmed Ziver Pascià, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Egitto.

Roma, li 27 dicembre 1923.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2704.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio e nomi da assegnarsi a quattro posa-mine di 600 tonnellate (« Fasana », « Buccari », « Durazzo », « Pelagosa »).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le quattro navi posamine di 600 tonnellate, in costruzione presso il Regio cantiere di Castellammare, sono inscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di *Fasana, Buccari, Durazzo, Pelagosa.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 179. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2705.

Limiti d'età per le ammissioni nei Collegi militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico per le scuole militari approvato con R. decreto 26 novembre 1889, n. 429;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1915, n. 1565;

Visti i Regi decreti 11 giugno 1922, n. 968, e 20 settembre 1922, n. 1659;

Considerato che a causa della guerra molti giovani hanno dovuto per vari motivi interrompere gli studi;

Considerato che è d'uopo non rendere frustraneo il vantaggio riservato dalla legge agli orfani di militari morti in seguito a ferite riportate in guerra nelle ammissioni ai collegi militari;

Considerato che nessun detrimento deriva agli altri concorrenti da speciali disposizioni di favore per gli orfani stessi, esonerati dagli esami di graduatoria, i quali vengono ammessi in soprannumero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministero della guerra di ammettere nei collegi militari i giovani che non abbiano superato il 17° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione.

Art. 2.

E' data facoltà altresì di ammettere negli stessi collegi in soprannumero ai posti messi annualmente a concorso, gli orfani dei militari morti in seguito a ferite riportate in guerra, che a sensi del decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1915, n. 1565, sono dispensati dagli esami di graduatoria, i quali alla data del 31 dicembre su ricordata abbiano compiuto 13 anni e sei mesi quale limite minimo di età.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto 20 settembre 1922, n. 1659, e resta modificata in relazione ai precedenti articoli la parte prima dello articolo 3 del R. decreto 11 giugno 1922, n. 968.

Il presente decreto entra in vigore dall'anno scolastico 1923-1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 180. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2710.

Riordinamento della imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di attuazione del presente decreto gli articoli dal 6 al 14 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1593, per quanto riguardano l'imposta sugli organi di illuminazione, sono aboliti ed entrano in vigore le disposizioni di cui all'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 185. — GRANATA.

ALLEGATO

Art. 1.

E' stabilita una imposta di fabbricazione sui sotto indicati organi di illuminazione elettrica, nella misura per ciascuno di essi indicata:

a) lampade per illuminazione elettrica a incandescenza, aventi filamento di carbone ed un consumo:

1° non superiore a 10 watt, L. 0.25;
2° superiore a 10 ma non a 110 watt, L 0.50;
3° oltre 110 watt, L. 1.00;

b) lampade per illuminazione elettrica a incandescenza, aventi filamento metallico e appartenenti al tipo comune (monowatt) ed un consumo:

1° non superiore a 5 watt, L. 0.25;
2° superiore a 5 ma non a 60 watt, L. 0.85;
3° superiore a 60 ma non a 200 watt, L. 1.50;
4° superiore a 200 ma non a 500 watt, L. 3.00;
5° oltre 500 watt, L. 6.00;

c) lampade per illuminazione elettrica a incandescenza, aventi un consumo unitario di 1/2 watt o comunque inferiore ad un watt o altri organi di luminescenza di qualsiasi sistema, aventi un consumo:

1° non superiore a 5 watt, L. 0.25;
2° superiore a 5 ma non a 60 watt, L. 1.00;
3° superiore a 60 ma non a 200 watt, L. 3.00;
4° superiore a 200 ma non a 500 watt, L. 6.00;
5° oltre 500 watt, L. 10.00;

d) organi per illuminazione ad arco, esclusi i carboni puri o metallizzati, al kg. L. 3.00;

e) carboni puri o metallizzati o di altro sistema per illuminazione ad arco, al kg. L 2.00.

Nelle stesse misure è riscossa la sopratassa di fabbricazione sugli organi per illuminazione elettrica di qualsiasi sistema importati dall'estero.

Per la rigenerazione degli organi illuminanti quando, a cura e spese dell'interessato, sia fatto risultare su ciascuno di essi, in modo visibile e permanente, che trattasi di prodotto rigenerato la imposta di cui sopra è ridotta di un terzo per ciascuna partita immessa in consumo.

Sono esenti dall'imposta gli organi d'illuminazione destinati all'esportazione.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti suindicati sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 2.

Chiunque fabbrichi organi di illuminazione elettrica, soggetti all'imposta, o parti di essi organi, deve essere in possesso di una licenza d'esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, e soggetta al diritto di L. 100 annue per le fabbriche di organi d'illuminazione indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1, di L. 30 per le fabbriche di carboni di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo, di L. 150 per quelle che intendano produrre promiscuamente carboni ed altri organi di illuminazione, ovvero carboni e parti di altri organi illuminanti.

Art. 3.

Le fabbriche di organi d'illuminazione indicate all'art. 1 sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la quale può richiedere, in qualunque momento, l'esecuzione di opere stimate necessarie all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

Col regolamento potranno essere stabilite speciali norme di vigilanza sulle fabbriche di parti di detti organi e sulla destinazione e l'uso delle stesse parti importate dall'estero.

Art. 4.

Gli agenti governativi hanno sempre la facoltà di entrare nelle fabbriche e nei locali annessi, nei magazzini e negli esercizi ove si vendano prodotti soggetti a tributo, per farvi verificazioni ai fini del regolare accertamento e pagamento dell'imposta.

Nei casi di sospetto di contravvenzione hanno inoltre la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di procedere a perquisizioni domiciliari con l'intervento di un ufficiale della Regia guardia di finanza o di altro ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 5.

L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Nelle fabbriche l'esercente ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale apposito, provvedendo al necessario arredamento, alla pulizia, alla illuminazione e riscaldamento del locale medesimo.

Art. 6.

Le fabbriche di organi d'illuminazione veri e propri ovvero di semplici carboni per illuminazione pagano l'imposta mediante versamento alla sezione di tesoreria provinciale, all'atto della estrazione dei prodotti dalla fabbrica per immissione in consumo. Questi prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, soggetti alle prescrizioni della legge doganale e del relativo regolamento per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati, a cura degli agenti di vigilanza, in apposito registro di carico e scarico.

I fabbricanti devono prestare una cauzione limitata al 10 % dell'imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono tenere in magazzino.

Può essere concessa una dilazione nel pagamento della imposta fino a tre mesi dopo l'estrazione della merce corrispondente dal magazzino, purchè il debito del fabbricante non venga ad eccedere i quattro quinti della cauzione.

Per tenere conto degli organi illuminanti, che vengano respinti alle fabbriche perchè inservibili, e di ogni altra perdita per forza maggiore, è concesso al fabbricante, sull'imposta liquidata per le estrazioni soggette ad imposta, effettuate durante l'esercizio finanziario, un abbuono del 20 % per i carboni e del 5 % per gli altri organi illuminanti, mediante accreditamento sul debito d'imposta per l'esercizio successivo.

Art. 7.

Può essere consentito il passaggio in cauzione da una fabbrica ad un'altra di organi di illuminazione o di parti di essi.

La cauzione deve, in qualunque caso, essere uguale al decimo dell'intera imposta cui sono soggetti i prodotti finiti.

Può farsi a meno della cauzione, qualora l'ufficio tecnico possa supplirvi mediante scorta e l'interessato sopporti le spese relative.

Art. 8.

I prodotti, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile, esistenti nelle fabbriche o nei magazzini a queste annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento della imposta di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente i prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, caduti in contravvenzione, quando non sieno soggetti a confisca, garentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovuti dai contravventori o responsabili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 9.

Le somme dovute a titolo di imposta e in tutto o in parte non riscosse si esigono mediante atto di ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido, se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di cinque anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale In questo caso il termine utile di cinque anni decorre dalla data della sentenza del giudice penale.

Il fabbricante ha pure il diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di un'aliquota d'imposta diversa da quella dovuta sulla quantità di prodotto indicato nei documenti contabili, purchè ne sia fatta domanda nel termine di cinque anni dalla data del paga-

mento e la domanda sia corredata dalla quietanza originale di tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Trascorso il quinquennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle scritture chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno del fabbricante, si provvede al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato.

Art. 10.

La fabbricazione clandestina degli organi d'illuminazione elettrica di cui all'art. 1, è punita con una multa fissa di L. 1000 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della imposta sui prodotti preparati e su quelli in corso di preparazione e che si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinvenute. Tale fabbricazione è legalmente provata dalla sola presenza, in locale non dichiarato, di alcuna delle materie prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione dei mezzi illuminanti in parola.

In tal caso sono soggetti a confisca tanto gli organi illuminanti ultimati o non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Art. 11.

Sono considerati di contrabbando gli organi di illuminazione trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite dal regolamento, ed i contravventori sono puniti con multa variabile dal doppio al decuplo dei diritti di confine. Però, ove la multa così determinata risulti inferiore a L. 200, sarà ritenuta in questa somma.

Art. 12.

Ogni altra azione, mediante la quale si sottraggano o si tenti di sottrarre gli organi illuminanti anzidetti al pagamento della imposta di fabbricazione, è punita con una multa fissa di L. 500 e con una multa variabile dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

Art. 13.

La mancanza o la negata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irregolare di essi, sono puniti con multa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 200, estensibile al doppio pei recidivi.

Art. 14.

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di carattere legislativo od al regolamento per la loro esecuzione è punita con una multa da L. 10 a L. 300.

Art. 15.

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 16.

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata frodata la imposta di produzione il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dal procedimento contravvenzionale e dal pagamento della multa.

Art. 17.

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni dal giorno in cui furono commesse, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 18.

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Per la ripartizione delle multe e per quanto non sia espressamente disposto riguardo alle contravvenzioni, saranno osservate le norme in vigore per le altre imposte di fabbricazione diverse da quelle sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti. Il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario.

Art. 19.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di pubblicare il regolamento per l'applicazione del presente allegato, nonchè di stabilire con decreto che gli organi illuminanti non possano essere messi in vendita se non siano muniti, a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori, di speciali contrassegni comprovanti il pagamento dell'imposta, distribuiti dall'Amministrazione.

La qualità dei contrassegni e le norme per la loro applicazione saranno determinate pure con decreto del Ministro per le finanze, con facoltà di disporre l'identificazione dei prodotti già esistenti nei depositi o negli esercizi di vendita entro un termine da fissare con lo stesso decreto applicandosi ai contravventori le stesse pene di cui all'art. 11.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2707.
Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Catania dove nacque Vincenzo Bellini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Volendo che la casa dove nacque Vincenzo Bellini sia conservata al devoto ossequio degli italiani, e tutelata come edificio d'interesse storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La casa in Catania dove nacque Vincenzo Bellini è dichiarata monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 182. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2716.
Collocamento a riposo o dispensa dal servizio di altri magistrati in numero non maggiore di dieci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Regi decreti 3 maggio 1923, n. 1028; 2 giugno 1923, n. 1208; 28 giugno 1923, n. 1394, e 7 ottobre 1923, n. 2088;

Considerato che per rendere possibile l'attuazione col 1° ottobre 1923 delle nuove tabelle organiche della magistratura approvate con R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165, si rese necessario affrettare i provvedimenti di dispensa dal servizio o di collocamento a riposo prescritti dai decreti suindicati, anche prima che potessero essere del tutto ultimate le procedure in corso in seguito alle quali è risultato che vi sono ancora taluni magistrati nelle condizioni obbiettive fissate nei decreti medesimi per la dispensa dal servizio, mentre i relativi provvedimenti non potrebbero più essere adottati, perchè la eccedenza di personale fu già colmata;

Ritenuto che anche per ragioni disciplinari non è possibile trattenere in servizio questi magistrati i quali trovandosi nelle identiche condizioni dei loro colleghi già dispensati dal servizio non possono avere un trattamento diverso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1923 potranno essere dispensati dal servizio anche oltre il limite stabilito dall'art. 2 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, i magistrati che, in seguito alle qualifiche loro attribuite dal Consiglio superiore della magistratura, vengano a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 1 del decreto anzidetto, e quelli ai quali, anteriormente al 15 ottobre 1923 sia stata notificata la proposta di esonero a norma dell'art. 2 cap. 1° del R. decreto 2 giugno 1923, n. 1208.

Nello stesso termine, ed anche oltre il limite stabilito dall'art. 5 del R. decreto 2 giugno 1923, n. 1208, potranno essere collocati a riposo, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, i magistrati che ne abbiano fatto domanda fino a tutto il 25 ottobre 1923.

Nell'una e nell'altra ipotesi non è dovuta la indennità di cui al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028.

Art. 2.

I magistrati dispensati dal servizio o collocati a riposo ai sensi dall'articolo precedente hanno diritto al trattamento stabilito dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1208.

Art. 3.

Il numero complessivo delle dispense e dei collocamenti a riposo da effettuarsi ai termini dei precedenti articoli non potrà essere superiore a dieci.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 191. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 2717.

Istituzione presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto di una Commissione consultiva per la liquidazione del Fondo per il culto e il riordinamento degli uffici relativi agli affari di culto nel Ministero stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 85 e 86 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e gli articoli 4, 10, 14 e 16 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2572;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto una Commissione consultiva per la liquidazione del Fondo per il culto e il riordinamento degli uffici relativi agli affari di culto nel Ministero della giustizia.

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal cav. di gr. cr. barone Carlo Monti, direttore generale del Fondo per il culto, a riposo, ed è composta del direttore generale dei culti nel Ministero della giustizia e di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione o parificato nominato con decreto del Ministro Guardasigilli, il quale avrà anche facoltà di aggregare alla Commissione altri membri scelti fra persone di riconosciuta competenza.

Art. 3.

Fermo il termine del 31 marzo 1924 stabilito nell'art. 4 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2572, per il riordinamento degli uffici degli affari di culto nel Ministero della giustizia, i lavori della Commissione dovranno essere ultimati, anche per quanto attiene alla liquidazione del Fondo per il culto, non oltre il 31 dicembre 1924.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 192. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2718.

Estensione alle nuove Provincie del R. decreto 27 gennaio 1923, n. 87, contenente norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale nell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, contenente le norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sull'assimilazione giuridica del presonale proveniente dal passato regime;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sono applicabili agli impiegati ed agenti delle Amministrazioni dello Stato, provenienti dai ruoli del cessato regime con le modificazioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 2.

Ferma restando la facoltà di revocare sino al 31 dicembre 1923, i provvedimenti di carattere provvisorio, relativi alle conferme, riassunzioni e riammissioni in servizio, ciascun Ministro è autorizzato a procedere, entro il 30 aprile 1924, alla dispensa dal servizio degli impiegati ed agenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) che non siano riconosciuti abili al servizio per motivi di salute, per incapacità, per insufficiente conoscenza della lingua italiana, per scarso rendimento di lavoro, o per altri motivi;

b) che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 1923, trentacinque anni di servizio, computabili per la pensione, compresi i servizi prestati nell'Esercito, nell'Armata o nella gendarmeria del cessato regime, a norma degli articoli 14, 17 e 18 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

c) che abbiano compiuto o compiano, entro il termine suddetto, sessanta anni di età e non meno di venti di servizio.

Le dispense di cui al presente articolo, avranno luogo indipendentemente dal numero e dai gradi dei posti soppressi negli organici del Regno, e dalla formazione degli elenchi di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 3.

I provvedimenti indicati nell'articolo precedente, che non occorre siano preceduti da parere del Consiglio di amministrazione, sono presi con decreto Reale su proposta del Ministro interessato, e non sono suscettibili di gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Le disposizioni del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non si applicano agli impiegati ed agenti delle amministrazioni giudiziaria, scolastica e ferroviaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 193. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2725.

Autorizzazione all'Avvocatura erariale della rappresentanza e della difesa del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio e distribuzione di latticini, con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Udito il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio e distribuzione di latticini con sede in Milano, costituito con decreto del Sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi popolari 15 agosto 1919, ed attualmente in gestione di liquidazione, può essere rappresentato e difeso dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 200. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2724.

Modificazione alla composizione del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, nonchè i Regi decreti 4 maggio 1922, n. 638; 16 febbraio 1923, n. 294, e 14 giugno 1923, n. 1286;

Considerata la necessità di rendere più rapido il funzionamento del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, sopracitata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fanno parte del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, oltre i membri indicati nell'articolo 2 della detta legge, e nell'articolo 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1286, anche un presidente aggiunto scelto fra i magistrati con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di Corte di cassazione, o parificato, e due altri membri supplenti, l'uno dei quali sarà scelto fra i consiglieri di Stato e l'altro fra i Consiglieri della Corte dei conti.

La nomina del presidente aggiunto e dei detti membri sarà fatta con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per le finanze, in base a designazione del Ministro per la giustizia, del presidente del Consiglio di Stato e del presidente della Corte dei conti, rispettivamente per il presidente aggiunto, per il consigliere di Stato e per il consigliere della Corte dei conti.

Art. 2.

Il Collegio arbitrale potrà essere diviso in due sezioni, l'una presieduta dal presidente e l'altra del presidente ag-

giunto. Di ciascuna sezione farà parte uno degli altri membri effettivi.

Completerà il Collegio giudicante un membro supplente che sarà destinato, di volta in volta, dal presidente, ferma la disposizione dell'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1286. In caso di assenza o di impedimento, il presidente o il membro effettivo, di ciascuna sezione, saranno sostituiti rispettivamente dal presidente o dal membro effettivo dell'altra sezione.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 199. — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2633.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Brindisi.

N. 2633. R. decreto 29 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Brindisi ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2634.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Osimo.

N. 2634. R. decreto 29 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Osimo ed approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Filadelfia, Rombiolo, Roccella Jonica, Castroreale e Limina.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Filadelfia, in provincia di Catanzaro.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Filadelfia, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data del 5 luglio 1923 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Filadelfia, in provincia di Catanzaro, e nominato commissario straordinario il sig. Raffaele Nicastri;

Ritenuto che, avendo il predetto sig. Nicastri rassegnate le dimissioni per motivi di salute, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Filadelfia è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il sig. Celestino Zacconi è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Filadelfia, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge, in sostituzione del sig. Raffaele Nicastri che viene esonerato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Rombiolo (Catanzaro), Roccella Jonica (Reggio Calabria) e Castroreale (Messina).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Rombiolo (Catanzaro), Roccella Jonica (Reggio Calabria) e Castroreale (Messina), per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 8 febbraio, 22 marzo e 27 maggio 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Rombiolo (Catanzaro), Roccella Jonica (Reggio Calabria) e Castroreale (Messina), nonchè quelli in data 13 agosto, 2 e 10 settembre 1923, con cui vennero prorogati di tre mesi i termini per la ricostituzione delle normali rappresentanze;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Rombiolo (Catanzaro), Roccella Jonica (Reggio Calabria) e Castroreale (Messina), è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Limina (Messina).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Limina (Messina), per dar modo all'amministratore straordinario di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data del 4 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Limina, in provincia di Messina, nonchè quelli in data 17 e 2 settembre 1923, con cui venne prorogato il termine per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Limina è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Villa Slavina (Trieste), di Quero (Belluno), di Velo d'Astico (Vicenza) e di Treppo Grande (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villa Slavina, in provincia di Trieste.

SIRE,

L'Amministrazione del comune di Villa Slavina, composta interamente di persone impreparate alla gestione della civica azienda, si è dimostrata inerte ed incapace di risolvere i problemi nascenti dalla applicazione della legislazione del Regno.

Il funzionamento dei servizi municipali presenta gravi deficienze, specie per la mancanza di un ufficio comunale regolarmente costituito, per l'abbandono delle scritture obbligatorie, per il mancato aggiornamento dei registri esistenti e per l'insufficienza del personale.

Per la impreparazione del Consiglio e della Giunta ogni potere ed ogni iniziativa rimangono a discrezione del sindaco e del segretario, i quali ne profittano per svolgere una continua propaganda antinazionale anche oltre il territorio del Comune, determinando con ciò una situazione, che può gravemente compromettere l'ordine pubblico.

Sia per assicurare alla civica azienda una gestione conforme a legge, che, nonostante i richiami dell'autorità politica locale, la rappresentanza elettiva ha dimostrato di non sapere e di non voler attuare, sia per superiori ragioni di ordine pubblico, appare pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. Ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villa Slavina, in provincia di Trieste, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Arturo Buffoni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Quero, in provincia di Belluno.

MAESTA',

Mentre veniva eseguita un'inchiesta sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Quero, sorta dalle elezioni generali del 1920, undici consiglieri sui tredici in carica e sui quindici assegnati

al Comune, hanno rassegnate le dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi per mezzo di un Commissario prefettizio.

Dall'inchiesta è risultato un grave disordine dell'ufficio comunale e la critica situazione finanziaria creata al Comune dalla deficienza delle scritture contabili, dalla mancata compilazione dei conti, sulla costante omissione della compilazione dei ruoli per le tasse comunali; e ciò, mentre giacciono inestinti in tesoreria per mancanza di fondi numerosi mandati per spese di varia natura, e lo stesso personale dipendente dal Comune è da mesi insoddisfatto degli assegni dovutigli. Il dazio è gestito in economia senza regolamento, senza idoneo controllo e con irregolare corresponsione al ricevitore, a titolo di compenso, del quarto dei proventi. Il funzionamento in genere dei servizi, è deficiente.

La deplorevole situazione, cui è stata condotta la civica azienda dagli amministratori ora dimessisi, ha provocato nella popolazione un vivo fermento e non essendo perciò possibile, date le condizioni dello spirito pubblico, indire entro breve termine le elezioni per la rinnovazione integrale della rappresentanza elettiva, ai sensi dell'art. 280 della legge comunale e provinciale occorre conferire all'attuale Commissario i maggiori poteri necessari per una radicale riorganizzazione della finanza e dei servizi dell'Ente procedendo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

In tal senso provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Quero, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giacomo Zuliani, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Velo d'Astico, in provincia di Vicenza.

MAESTÀ,

In seguito a recente inchiesta sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Velo d'Astico, sorta dalle elezioni generali del 1920, sono state accertate gravi e molteplici irregolarità.

L'ufficio comunale è in completo disordine ed è sprovvisto della maggior parte dei registri prescritti dalla legge; mentre non si è finora adottato nessun provvedimento per sistemare la grave situazione finanziaria ed i rilevanti debiti, per alcuni dei quali i creditori minacciano atti esecutivi; si è verificato un continuo sperpero di denaro, specie a titolo di rimborso di spese agli amministratori; altre irregolarità si riscontrano in spese di spedalità che non dovrebbero far carico al Comune; e somme rilevanti sono state corrisposte ai dipendenti comunali per indennità non dovute e senza corrispondente allocazione di fondi in bilancio; i conti del 1918 in poi, quantunque presentati dal tesoriere, non sono stati ancora deliberati.

In seguito alla contestazione ha fornito deduzioni del tutto insufficienti.

Il malgoverno della civica azienda, l'azione disordinata ed improvvida degli amministratori, hanno finito per determinare nella popolazione un vivo e profondo malcontento che lascia prevedere eventuali perturbamenti della pubblica tranquillità.

Anche per motivi di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere al riassetto dell'Ente e di accertare le responsabilità degli attuali amministratori, si rende quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Velo d'Astico, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Alessandro Novello è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Treppo Grande, in provincia di Udine.

SIRE,

Essendo recentemente venuti a mancare, per dimissioni ed altre cause, 10 dei 20 consiglieri comunali di Treppo Grande, e tra essi il sindaco e tutti i rappresentanti delle due frazioni di Zeglianutto e Zigliacco, la civica Amministrazione si è trovata di fatto nella assoluta impossibilità di funzionare ed il Prefetto ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Il funzionario ha riscontrato gravissimo disordine negli uffici; ha accertato vari abusi a carico degli amministratori, specie in materia di rilascio di certificati di esportazioni del bestiame macellato; ha trovato i pubblici servizi in deplorevole abbandono e la civica rappresentanza tuttora agitata da competizioni e da contrasti di personali interessi.

In tali condizioni, tenuto altresì conto delle condizioni anormali dello spirito pubblico nel Comune, non appare possibile procedere ad elezioni suppletive per l'integrazione della rappresentanza ordinaria, e si rende, pertanto, indispensabile, a fine di pacificazione fra i partiti locali e per assicurare con mezzi adeguati la regolare gestione di quel Municipio, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Treppo Grande, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ing. Tristano Valentinis è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1923.

Inizio dell'emissione dei buoni del Tesoro novennali della quarta serie, creati col R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2652.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2652;

Decreta:

L'emissione dei buoni del Tesoro novennali della quarta serie, creati col citato R. decreto-legge 6 dicembre 1923, numero 2652, avrà inizio il giorno 18 dicembre 1923.

I buoni stessi avranno la decorrenza degli interessi dal 15 novembre 1923, e l'abbuono da concedere ai prenditori è fissato nella misura di L. 0.50 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 dicembre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1923.

Conferma della facoltà di emettere assegni circolari a taluni istituti di credito e casse di risparmio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul nuovo regime degli assegni circolari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

E' confermata la facoltà di emettere gli assegni circolari di che al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ai seguenti istituti già autorizzati ad emettere titoli delle specie in base al R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922: Banca di Calabria; Banca del Friuli; Banca di Gallarate; Banca di San Paolo, Brescia; Credito Romagnolo; Banca Popolare di Ferrara; Banca Bergamasca di depositi e conti correnti; Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara; Banco Ambrosiano; Banca Antoniana di Padova; Banca di Salerno; Banca di Firenze; Società Bancaria Marchigiana; Banca Sicula; Banca Mutua Cooperativa fra gli operai in Guastalla; Banca Generale della Penisola Sorrentina; Cassa di Risparmio del Monte dei Paschi di Siena; Cassa di Risparmio di Padova; Credito Nazionale; Credito Piemontese; Banca di Legnano e Busto Arsizio; Cassa di Risparmio di Lucca; Banca Piccolo Credito con sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1923.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.

DECRETI MINISTERIALI 15 e 22 novembre 1923.

Istituzione di corsi di integrazione presso Regie scuole complementari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, che dà facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di istituire entro il corrente anno, presso le Regie scuole complementari, Regi corsi di integrazione per la preparazione all'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o al liceo scientifico;

Vedute le domande e le deliberazioni, con le quali le amministrazioni comunali di Acireale, Fossano, Pordenone e Viadana, chiedono che i predetti corsi siano istituiti presso le Regie scuole complementari esistenti nei rispettivi Comuni e si impegnano a corrispondere allo Stato il contributo annuo di L. 3000 per l'intero quadriennio 1923-27;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere a tale istituzione, dato il numero degli alunni dichiaratisi disposti a seguire i corsi integrativi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti con effetto immediato e per il quadriennio 1923-927 corsi integrativi biennali presso le Regie scuole complementari esistenti nei comuni di Acireale, Fossano, Pordenone e Viadana.

Art. 2.

I detti Comuni pagheranno annualmente allo Stato il contributo di L. 3000 per il quadriennio 1923-27.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1923

Il Ministro: GENTILE.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, che dà facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di istituire entro il corrente anno, presso le Regie scuole complementari, Regi corsi di integrazione per la preparazione all'esame di ammissione al corso superiore d'istituto tecnico o al liceo scientifico;

Vedute le domande e le deliberazioni, con le quali le Amministrazioni comunali di Chivasso, Cividale, Como, Macerata, Sassari, Tivoli, Trani e Treviso, chiedono che i predetti corsi siano istituiti presso le Regie scuole complementari esistenti nei rispettivi Comuni e si impegnano a corrispondere allo Stato il contributo annuo di L. 3000 per l'intero quadriennio 1923-27;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere a tale istituzione, dato il numero degli alunni dichiaratisi disposti a seguire i corsi integrativi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti con effetto immediato e per il quadriennio 1923-27, corsi integrativi biennali presso le Regie scuole complementari esistenti nei comuni di Chivasso, Cividale, Como, Macerata, Sassari, Tivoli, Trani e Treviso.

Art. 2.

I Comuni pagheranno annualmente allo Stato il contributo di L. 3000 per il quadriennio 1923-27.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, che dà facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di istituire entro il corrente anno presso le Regie scuole complementari, Regi corsi d'integrazione per la preparazione all'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o al liceo scientifico;

Vedute le domande e le deliberazioni con le quali le amministrazioni comunali di Alcamo, Brindisi, Canicattì, La Maddalena, Lucera e Siracusa, chiedono che i predetti corsi siano istituiti presso le Regie scuole complementari esistenti nei rispettivi Comuni e si impegnano a corrispondere allo Stato il contributo annuo di L. 3000 per l'intero quadriennio 1923-27;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere a tale istituzione dato il numero degli alunni dichiaratisi disposti a seguire i corsi integrativi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti con effetto dall'anno scolastico 1923-24 e per il quadriennio 1923-27, Regi corsi biennali d'integrazione presso le Regie scuole complementari esistenti nei comuni di Alcamo, Brindisi, Canicattì, La Maddalena, Lucera e Siracusa.

Art. 2.

I detti Comuni pagheranno annualmente allo Stato il contributo di L. 3000 per il quadriennio 1923-27.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, che dà facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di istituire entro il corrente anno presso le Regie scuole complementari, Regi corsi d'integrazione per la preparazione all'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o al liceo scientifico;

Vedute le domande e le deliberazioni con le quali le amministrazioni comunali di Altamura, Bitonto, Orvieto, Ravenna e Voghera, chiedono che i predetti corsi siano istituiti presso le Regie scuole complementari esistenti nei rispettivi Comuni e si impegnano a corrispondere allo Stato il contributo annuo di L. 3000 per l'intero quadriennio 1923-1927;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere a tale istituzione dato il numero degli alunni dichiaratisi disposti a seguire i corsi integrativi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti con effetto dall'anno scolastico 1923-24 e per il quadriennio 1923-27, Regi corsi biennali d'integrazione presso le Regie scuole complementari esistenti nei comuni di Altamura, Bitonto, Orvieto, Ravenna e Voghera.

Art. 2.

I detti Comuni pagheranno annualmente allo Stato il contributo di L. 3000 per il quadriennio 1923-27.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Saggio degli interessi attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti, per l'anno 1924.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73 libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 28 novembre 1923;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 1° dicembre 1923;

Determina:

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1924 sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti, e quello da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. — *Interessi passivi.*

a) Nella misura del 3 per cento netto in ragione d'anno per i residui depositi di *premio di riassoldamento e di surrogazione* nell'Armata e per quelli della stessa specie riflettenti l'Esercito;

b) Nella misura del 2.80 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di *affrancazione* di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

c) Nella misura del 2.40 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di *cauzione* di contabili, affittuari, appaltatori e simili;

d) Nella misura del 2.50 per cento netto in ragione d'anno per i depositi *volontari* dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

e) Nella misura del 2 per cento netto in ragione d'anno per i depositi obbligatori, *giudiziari ed amministrativi.*

II. — *Interessi attivi.*

Nella misura del 5.50 per cento, in ragione d'anno, tanto per nuovi prestiti da concedersi a saggio ordinario, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi.

Sui mutui per i quali lo Stato, in base a disposizioni di legge, assume a suo carico tutto l'ammontare dell'interesse, o una quota proporzionale di esso, oppure la differenza tra l'interesse a saggio di favore dovuto dagli Enti e l'interesse a saggio ordinario, la misura complessiva di questo è mantenuta nella ragione annua del 4 per cento.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2856 — Data della ricevuta: 25 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Mamotti Emilio fu Isidoro — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 1 — Ammontare della rendita: 20. — Consolidato 5 % (polizza combattenti), decorrenza 1° gennaio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2089 — Data della ricevuta: 20 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: cav. avv. Filippa Edoardo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 1 — Ammontare della rendita: 50 — Consolidato 5 % decorrenza 1° luglio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data della ricevuta: 5 luglio 1923. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Falcocchio Alberto fu Luigi — Titolo del Debito pubblico: al portatore: 3 — Ammontare della rendita: 450 — Consolidato 5 % decorrenza 1° luglio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 841 — Data della ricevuta: 17 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Salvatore Antonietta di Mignano — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 1 — Ammontare della rendita: 52.50 — Consolidato 3.50 %, decorrenza 1° luglio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2744 — Data della ricevuta: 14 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Perga Michele di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 2 — Ammontare della rendita 175 — Consolidato 3.50 % decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 dicembre 1923

Il direttore generale: D'ARIENZO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 48, dal 26 novembre al 2 dicembre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari	Altamura	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	3	—	3
Id.	Chiari	—	1	—	2
Cagliari	Cagliari	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	1	2
Id.	Larino	2	1	2	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Foggia	Foggia	3	—	3	—
Id.	San Severo	3	—	3	—
Padova	Padova	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Pola	Pola	—	1	—	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Siracusa	Siracusa	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		12	16	12	19
Carbonchio sintomatico.					
Como	Varese	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Modena	—	2	—	2
		—	4	—	4
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	—	3	—	3
Id.	Asti	2	1	3	1
Id.	Casale	2	2	2	3
Id.	Novi	1	—	1	—
Ancona	Ancona	6	—	15	1
Aquila	Cittaducale	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	2	—	3	—
Bergamo	Bergamo	16	9	17	14
Id.	Clusone	—	1	—	1
Id.	Treviglio	7	3	11	4
Bologna	Bologna	10	1	25	5
Id.	Imola	4	—	13	3
Id.	Vergato	—	1	—	1
Brescia	Brescia	14	1	43	3
Id.	Breno	1	—	2	—
Id.	Chiari	9	1	20	1
Id.	Salò	4	—	5	—
Id.	Verolanuova	11	—	41	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Como	Como	7	3	11	5
Id.	Lecco	6	3	6	5
Id.	Varese	1	—	2	—
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	1	2	1	2
Id.	Crema	1	1	1	1
Id.	Cremona	2	5	3	6
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Id.	Cuneo	—	1	—	1
Id.	Saluzzo	—	1	—	2
Ferrara	Cento	2	—	2	—
Id.	Comacchio	3	—	9	—
Id.	Ferrara	11	—	56	5
Firenze	Firenze	—	7	—	10
Id.	Pistoia	1	—	1	3
Id.	San Miniato	5	2	6	5
Forlì	Cesena	3	—	8	1
Id.	Forlì	2	—	8	2
Id.	Rimini	1	1	1	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Id.	Taranto	1	—	2	—
Lucca	Lucca	5	2	10	5
Mantova	Mantova	3	4	3	4
Massa Carrara	Massa	2	—	1	2
Milano	Abbiategrasso	1	2	1	2
Id.	Gallarate	—	2	—	2
Id.	Lodi	3	14	3	20
Id.	Milano	—	13	—	13
Id.	Monza	—	2	—	2
Modena	Mirandola	5	—	6	4
Novara	Biella	2	3	2	3
Id.	Novara	4	5	7	10
Id.	Vercelli	2	12	3	15
Padova	Padova	14	15	29	41
Parma	Borgo S Donnino	2	1	2	2
Id.	Parma	2	2	2	3
Pavia	Mortara	1	3	1	5
Id.	Pavia	5	4	5	10
Id.	Voghera	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	1	2	1
Id.	Spoleto	1	—	2	—
Id.	Terni	1	—	3	—
Pesaro Urbino	Urbino	2	—	8	9
Piacenza	Piacenza	—	5	—	6
Ravenna	Faenza	2	—	2	—
Id.	Lugo	3	—	5	4
Id.	Ravenna	1	—	10	1
Reggio Emilia	Guastalla	3	1	7	5
Id.	Reggio Emilia	4	—	6	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Siena	Siena	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	9	1	12	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
Id.	Torino	5	1	10	1
Trento	Borgo	—	7	—	13
Id.	Cavalese	—	1	—	1
Id.	Merano	—	1	—	1
Id.	Tione	—	4	—	7
Treviso	Treviso	—	3	—	3
Trieste	Monfalcone	—	2	—	2
Id.	Sesana	2	—	2	—
Venezia	Chioggia	1	—	2	—
Id.	Venezia	6	2	10	10
Verona	Verona	2	—	2	—
Vicenza	Vicenza	5	2	7	5
		240	168	481	311

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	2	—	7	1
Arezzo	Arezzo	3	—	10	4
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	2
Id.	Fermo	—	1	—	2
Avellino	Ariano	2	—	4	—
Id.	Avellino	1	—	1	—
Bologna	Bologna	2	—	3	—
Id.	Imola	—	1	—	2
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Id.	Larino	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	1	1	1	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	9
Firenze	Pistoia	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	2	2
Id.	Forlì	2	—	2	—
Lecce	Taranto	1	—	1	1
Lucca	Lucca	—	1	—	2
Modena	Modena	1	2	1	2
Parma	Borgotaro	1	—	1	—
Pola	Parenzo	2	—	3	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Melfi	1	1	1	1
Id.	Potenza	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
Id.	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace	1	—	1	—
Siena	Siena	3	2	9	3
Trento	Cles	—	1	—	4
		28	15	51	40
Morva					
Lecce	Gallipoli	1	—	1	—
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	3	—	3	—
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	3	2	4	3
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	3	—
Id.	Terranova	1	—	3	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Napoli	Casoria	3	—	10	1
Id.	Castellammare	2	—	6	—
Id.	Napoli	3	1	6	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	2	—
Trapani	Alcamo	1	—	1	—
		20	5	39	7
Rabbia.					
Ancona	Ancona	3	2	5	3
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Avellino (*b*)	Avellino	—	1	—	1
Bari	Bari	1	2	1	2
Caserta	Nola	—	1	—	1
Id.	Sora	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	2	—	2
Como (*b*)	Como	—	3	—	4
Ferrara	Comacchio	—	1	—	1
Id.	Ferrara	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue *Rabbia.*				
Firenze	Firenze	—	3	—	3
Forlì (*b*)	Cesena	1	—	1	1
Grosseto (*a*)	Grosseto	—	2	—	2
Milano	Milano	—	2	—	2
Modena	Modena	—	2	—	2
Napoli	Napoli	1	—	4	3
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Parma	Parma	—	1	—	1
Id.	Borgotaro	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siracusa	Modica	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	1	—	2	—
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
Zara	Zara	—	1	—	1
		9	31	15	37
	Rogna				
Aquila	Aquila	2	—	3	—
Id.	Avezzano	2	1	3	9
Id.	Sulmona	2	1	6	1
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	5	—
Id.	Foggia	—	1	—	1
Potenza	Melfi	—	1	—	1
Id.	Potenza	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
		12	4	22	12
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Roma	Roma	1	—	1	—
Id.	Viterbo	3	—	3	—
		4	—	4	—
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Id.	Sulmona	1	—	1	—
Id.	Cittaducale	—	1	—	2
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	15	—
Id.	Barletta	1	—	3	—
Campobasso	Isernia	1	—	4	—
Id.	Larino	1	—	3	—
Foggia	Bovino	1	1	1	2
Id.	San Severo	2	—	3	—
Id.	Foggia	1	—	3	—
Lecce	Taranto	6	—	11	—
Pesaro Urbino	Urbino	1	—	2	—
Potenza	Matera	3	—	3	—
Id.	Melfi	—	1	—	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	4	—	4	—
Sondrio	Sondrio	1	—	1	—
		31	3	59	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	4	—	10	—
	Colera dei polli.				
Ancona	Ancona	1	—	4	2
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Forlì	Rimini	—	4	—	4
Massa Carrara	Castroreale	—	1	—	3
Modena	Modena	1	—	2	—
Ravenna	Faenza	2	—	9	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	—	2	—
Teramo	Teramo	1	—	6	4
Trapani	Alcamo	2	—	2	—
		9	6	26	14
	Tubercolosi bovina.				
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	3	—	17	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	15	28	31
Carbonchio sintomatico	3	4	4
Afta epizootica	39	408	791
Malattie infettive dei suini	20	43	91
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	8	25	46
Rabbia	23	40	52
Rogna	6	16	34
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	1	4	4
Vaiuolo ovino	10	34	64
Morbo coitale maligno	1	4	10
Colera dei polli	10	15	40
Tubercolosi bovina	1	2	2
Aborto epizootico	1	3	18

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di luglio 1923*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Risparmi
Mese di luglio	—	53,542	38,258	15,284	265,324	260,301
Mesi precedenti	—	318,450	205,935	112,515	1,422,087	1,513,031
Somme totali dell'anno in corso	—	371,992	244,193	127,799	1,687,411	1,773,332
Anni 1876-1922	11,037	25,373,573	18,054,043	7,319,530	118,225,794	90,760,648
Somme complessive	11,037	25,745,565	18,298,236	7,447,329	119,913,205	92,533,980

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di luglio	274,692,950 05	—	274,692,950 05	228,819,970 76	
Mesi precedenti	1,357,924,514 19	—	1,357,924,514 19	1,443,621,527 20	
Somme totali dell'anno in corso	1,632,617,464 24	—	1,632,617,464 24	1,672,441,498 05	8,594,463,733 02
Anni 1876-1922	31,157,328,332 45	1,659,563,803 73	32,816,892,136 18	24,182,604,369 35	
Somme complessive	32,789,945,796 69	1,659,563,803 73	34,449,509,600 42	25,855,045,867 40	

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di luglio	—	535	196	339	2,331	2,525
Mesi precedenti	3	3,409	1,026	2,383	15,331	15,134
Somme totali dell'anno in corso	3	3,944	1,222	2,722	17,662	17,659
Anni 1915-1922	385	48,731	12,839	35 892	168,395	147,436
Somme complessive	388	52,675	14,061	38,614	186,057	165,095

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di luglio	1,935,370 15	—	1,935,370 15	1,890,559 74	44,810 41
Mesi precedenti	12,803 140 86	—	12,803,140 86	11,602,756 98	1,200,383 88
Somme totali dell'anno in corso	14,738,511 01	—	14,738,511 01	13,493,316 72	1,245,194 20
Anni 1915-1922	104.075.911 39	2,027,876 53	106,103.787 92	82,277.686 76	23,826,101 16
Somme complessive	118,814,422 40	2,027,876 53	120,842,298 93	95,771,003 48	25,071,295 45

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di luglio	1,854	1,351	503	2,797	8,759,753 55	3,220	4,921,002 51	3,858,751 04
Mesi precedenti	10,516	7,725	2,791	15,114	27,730,761 72	19,067	22,868,121 98	4,862,639 74
Somme totali dell'anno in corso.	12,370	9,076	3,294	17,911	36,490,515 27	22,287	27,789,124 49	8,701,390 78
Anni 1883-1922	332,569	208,348	124,221	1,658,762	1,086,482,288 07	2,392,193	1,022,102,288 19	64,379,999 88
Somme complessive	344,939	217,424	127,515	1,676,673	1,122,972,803 34	2,414,480	1,049,891,412 68	73,081,390 66

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di luglio	721	4,298,392 15
Mesi precedenti	6,911	41,722,920 38
Somme dell'anno in corso	7,632	46,021,312 53
Anni 1876-1922	527,938	936,444,218 89
Somme complessive	535,570	982,465,531 42

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di luglio	116
Mesi precedenti	891
Somma dell'anno in corso	1,007
Anni 1909-1922	4,669,082
Somma complessiva	4,670,089

Rimasti in corso N. 194,332.

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di luglio	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1922	6,421,107 20
Somme complessive	6,421,107 20

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di luglio	7,128	46,561,370 44
Mesi precedenti	27,781	146,983,239 43
Somme dell'anno in corso	34,909	193,544,609 87
Anni 1890-1922	1,913,005	4,858,302,425 59
Somme complessive	1,947,914	5,051,847,035 46

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.